

# **SOCIETÀ VENEZIANA DI CONCERTI**

## **STATUTO**

### **TITOLO I - Disposizioni Generali**

Art. 1 - È costituita con sede legale in Venezia, presso la Fondazione Ugo e Olga Levi, Palazzo Giustinian Lolin, San Vidal N. 2893, un'Associazione Culturale denominata: SOCIETÀ VENEZIANA DI CONCERTI.

Art. 2 - La durata dell'Associazione è stabilita in anni 30 (trenta) dalla data della costituzione e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea degli associati.

Art. 3 - L'Associazione è apartitica e non ha finalità di lucro. Ha per oggetto la promozione e l'organizzazione di attività culturali a carattere vario. Al centro dell'attività dell'Associazione si pongono: iniziative di carattere musicale, in particolare l'organizzazione della Stagione di Musica da Camera della città di Venezia; iniziative di spettacolo e di intrattenimento; iniziative editoriali; organizzazione di corsi di formazione e l'aggiornamento culturale. I soci potranno anche fruire di attività ricreative e di servizi. L'Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità che coincidano, anche parzialmente, con gli scopi del sodalizio. A titolo esemplificativo e non tassativo l'associazione svolgerà le seguenti iniziative: concerti, dibattiti, esposizioni, indagini, seminari e incontri di studio e di ricerca, attività editoriale e divulgazione, pubblicazione di una rivista-bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari e di studi e ricerche, divulgazione di riviste, libri, films, dischi, audio cassette, compact disc, videocassette aderenti con gli scopi dell'Associazione, istituzioni di biblioteche, proiezioni di film e documenti culturali, spettacoli teatrali e intrattenimenti musicali sia da parte dei soci che di compagnie o complessi esterni, intrattenimenti per anziani, per bambini, ricreativi in genere, pranzi sociali, incontri, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze o altro. L'Associazione potrà anche svolgere qualsiasi altra attività culturale e ricreativa lecita ed aderente agli scopi del sodalizio.

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 l'Associazione dovrà conformarsi ed osservare le regole e i principi in esso contenuti.

Art. 4 - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario Generale;

### **TITOLO II - I Soci**

Art. 5 - Possono far parte dell'Associazione persone fisiche e persone giuridiche. È espressamente vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 6 - I soci sono classificati in tre distinte categorie:

- Soci sostenitori: coloro che versano la corrispondente maggior quota associativa;
- Soci ordinari: coloro che versano la quota sociale;
- Soci giovani: coloro che hanno meno di trent'anni e versano la quota sociale ridotta;

Art. 7 - L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati. È espressamente prevista la intrasmissibilità della quota o del contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

Art. 8 - L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

### **TITOLO III - L'Assemblea dei Soci**

Art. 9 - Le assemblee dei soci possono essere ordinarie o straordinarie. L'assemblea ordinaria dei soci, convocata dal presidente senza particolari formalità su delibera del Consiglio Direttivo, si riunisce nella sede sociale o in altra località, da comunicarsi ai soci, entro il 31 marzo di ogni anno per provvedere e per deliberare sul **bilancio** finanziario preventivo nonché sul rendiconto economico finanziario di ogni esercizio, che chiuderà al 31 dicembre di ogni anno, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 10 - L'assemblea straordinaria, convocata dal Presidente senza particolari formalità, si riunisce tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

Art. 11 - Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria e di votare i soci in regola con il pagamento della quota sociale. Ciascun socio non potrà rappresentare più di un altro socio e solo se munito di regolare delega scritta.

Art. 12 - L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta. Per deliberare su modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto

favorevole dei 2/3 dei presenti. L'assemblea è presieduta di volta in volta da un socio eletto dall'assemblea stessa.

Art. 13 - L'assemblea vota normalmente per alzata di mano: su decisione del Presidente dell'assemblea e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutinatori fra i presenti.

Art. 14 - Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito Libro dei Verbali delle Assemblee dei Soci.

Art. 15 - All'assemblea spettano i seguenti compiti:  
in sede ordinaria

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b) **stabilire il numero** ed eleggere i componenti il Consiglio Direttivo;
- c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative;
- d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza;
- e) deliberare su ogni argomento di carattere vario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;

in sede straordinaria

- a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

#### **TITOLO IV - Il Consiglio Direttivo**

Art. 16 - Il Consiglio Direttivo è **composto da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 11 (undici)** membri i quali nella prima riunione eleggono al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente. L'elezione per la prima volta del Consiglio Direttivo, compresa quella del Presidente e del Vicepresidente viene effettuata con l'atto costitutivo ed i membri così eletti restano in carica per tre anni.

Gli incarichi amministrativi sono gratuiti; quelli di direzione artistica e tecnica sono di norma retribuiti con compenso determinato dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, ogni tre mesi. La convocazione viene fatta dal Presidente senza particolari formalità. Il Consiglio può essere convocato in ogni momento dal Presidente e tutte le volte che ciò sia richiesto da almeno due componenti. Le sedute sono valide **con la presenza della maggioranza dei componenti**.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il consiglio direttivo:

- fissa le direttive per l'attuazione dai compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- realizza quanto deliberato nell'assemblea dei soci;
- decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i soci a norma dell'art. 3;
- avvia rapporti di consulenza e di collaborazione con il Direttore Artistico delle manifestazioni deliberate;
- approva i progetti di bilancio preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea dei soci;
- stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed a terzi e le relative norme e modalità.

Art. 19 - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dai consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

## **TITOLO V – Presidente e Vicepresidente**

Art. 20 - Al Presidente spetta la rappresentanza legale e la firma sociale. Egli autorizza i pagamenti nei limiti del preventivo: qualora questi vengano superati occorre l'autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Esercita altresì funzioni di coordinamento tra i soci e gli organi dell'Associazione: Il Presidente può delegare al Vicepresidente, al Segretario Generale o ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vicepresidente.

## **TITOLO VI - Il Segretario Generale**

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo nomina e revoca il Segretario Generale, che può essere un socio dell'Associazione, stabilendone le caratteristiche del mandato e l'eventuale compenso.

Art. 22 – Al Segretario Generale compete la direzione dell'Associazione in tutti i suoi aspetti. Egli ne risponde al Presidente e attraverso di esso, al Consiglio Direttivo. Il Segretario Generale partecipa quale segretario alle riunioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Egli sottopone trimestralmente **al Presidente** l'andamento dell'amministrazione e della contabilità.

## **TITOLO VII - La Direzione Artistica**

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo nomina uno o più consulenti artistici.

Ciascun consulente formula il proprio programma di attività, che viene approvato dal Consiglio Direttivo, ed è responsabile dell'attuazione artistica garantendone la corretta esecuzione.

## **TITOLO VIII - Il Patrimonio Sociale**

Art. 24 - Il Patrimonio Sociale è costituito:

- dalle quote versate dai soci;
- da eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- dai versamenti volontari degli associati;
- dai contributi dello Stato, degli Enti Locali e degli enti pubblici e privati;
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti;
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione.

È fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

## **TITOLO IX - Le sedi periferiche**

Art. 25 - È facoltà del Consiglio Direttivo istituire uffici e/o sedi periferiche anche provvisoriamente, in Italia o all'estero.

## **TITOLO X - Norme finali e generali**

Art. 26 - L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Annualmente dovrà essere redatto ed approvato il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio.

Art. 27 - In caso di scioglimento l'assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. Le relative spese saranno a carico dei soci. Il netto risultante dalla liquidazione dovrà essere devoluto ad altra istituzione con finalità analoghe - preferibilmente alla Fondazione Ugo e Olga Levi di Venezia - o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.